



U.O.C. CRAV

Fornitura, per la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo di due anni, e di proroga tecnica di 180 giorni, di kit in TNT sterili, suddivisa in n. 5 lotti territoriali

CAPITOLATO D'ONERI

Indice

Art. 1 - Disposizioni generali.....	3
Art. 2 - Oggetto del contratto	3
Art. 3 - Rapporti tra Appaltatore e Ente appaltante	3
Art. 4 - Amministrazione titolare della procedura e soggetti contraenti	3
Art. 5 - Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali.....	4
Art. 6 - Durata dell'appalto	4
Art. 7 - Cauzione definitiva	4
Art. 8 - Esecuzione del contratto.....	5
Art. 9 - Personale dipendente e osservanza legislazione sul lavoro.....	5
Art. 10 - Team di lavoro	6
Art. 11 - Subappalto.....	6
Art. 12 - Cessione del credito	7
Art. 13 - Variazioni soggettive.....	7
Art. 14 - Controlli sull'adempimento	7
Art. 15 - Oneri di sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali	8
Art. 16 - Gestione del Conto Deposito	8
Art. 17 - Modalità di fatturazione e pagamenti	8
Art. 18 - Inadempimenti e penalità	8
Art. 19 - Obbligo di riservatezza.....	9
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 21 - Trattamento dati personali.....	10
Art. 22 - Risoluzione del contratto	11
Art. 23 - Recesso unilaterale	11
Art. 24 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni	11
Art. 25 - Spese contrattuali.....	12
Art. 26 - Foro competente.....	12
Art. 27 - Clausola finale	12

Art. 1 - Disposizioni generali

L'attività contrattuale della Regione del Veneto è retta dal Codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla *lex specialis* di gara.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 07/09/2015) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente capitolato disciplina la fornitura di Kit in TNT streili in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, così come dettagliatamente descritta all'interno del documento denominato "Capitolato Tecnico".

La fornitura verrà effettuata a favore delle 9 Aziende ULSS, dell'Istituto Oncologico del Veneto (IOV), dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, di seguito denominate "Azienda sanitaria", così ripartite all'interno dei 5 LOTTI di gara:

- LOTTO A: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;
- LOTTO B: Azienda ULSS n. 3 Serenissima, Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Azienda ULSS n. 5 Polesana;
- LOTTO C: Azienda ULSS n. 6 Euganea, Azienda Ospedaliera di Padova, IRCCS Istituto Oncologico Veneto;
- LOTTO D: Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, Azienda ULSS n. 8 Berica;
- LOTTO E: Azienda ULSS n. 9 Scaligera, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Art. 3 - Rapporti tra Appaltatore e Ente appaltante

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Azienda sanitaria comunicherà all'Appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, lotto per lotto, il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, cui sono demandate le attività di competenza, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016.

Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore di ogni lotto dovrà nominare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, un proprio rappresentante che avrà il compito di rapportarsi con l'Azienda Sanitaria per tutte le questioni relative al contratto medesimo.

Art. 4 - Amministrazione titolare della procedura e soggetti contraenti

Azienda Zero è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione della Ditta Aggiudicataria, LOTTO per LOTTO.

La stipula dei contratti conseguenti avverrà tra la Ditta aggiudicataria e le singole Aziende sanitarie, per le quali la gara è indetta.

In particolare:

- Resta nell'esclusiva competenza dell'Azienda Zero - U.O.C. CRAV, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - ✓ espletamento della procedura di gara;
 - ✓ gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:
 - ✓ nomina del RUP ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 - ✓ nomina del Direttore dell'esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 - ✓ richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
 - ✓ stipula dei contratti;
 - ✓ emissione di ordinativi di prodotti;
 - ✓ ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - ✓ applicazione di penali, gestione dell'eventuale contenzioso legato agli ordinativi di fornitura e risoluzione del rapporto contrattuale;
 - ✓ ogni altra attività attinente all'esecuzione contrattuale.

Art. 5 - Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali

Durante l'esecuzione del contratto, ogni Azienda sanitaria potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi della fornitura, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del $\pm 20\%$.

La fornitura oggetto del presente appalto potrà essere ulteriormente ridotta in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o da ognuno degli Enti contraenti o da altro Ente pubblico preposto.

Art. 6 - Durata dell'appalto

Successivamente all'aggiudicazione sarà stipulato apposito contratto tra la Ditta aggiudicataria di ogni LOTTO e ognuna delle Aziende sanitarie di relativa pertinenza territoriale, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appalto avrà durata quinquennale, con la seguente specificazione:

Premesso che i contratti che verranno stipulati tra l'appaltatore e le singole Aziende sanitarie aderenti alla presente gara avranno la medesima scadenza (calcolata a cinque anni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, che verrà comunicata alle Aziende da parte della Stazione Appaltante), si fa presente che la decorrenza dei contratti medesimi potrà essere diversa, dovendo coincidere con la data di effettivo avvio della fornitura.

Per ogni LOTTO, alla scadenza del contratto, la fornitura potrà essere rinnovata fino ad un massimo di 24 mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto.

Art. 7 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Ente appaltante abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione

della fornitura, dovrà costituire – presso l'Ente appaltante, ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione stessa e la conseguente escussione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro.

Art. 8 - Esecuzione del contratto

L'Appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura affidata alle condizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri, secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica presentata ai fini della partecipazione alla gara, nel rispetto delle disposizioni e norme in esso richiamate, LOTTO per LOTTO.

Durante la fornitura, l'Appaltatore deve tener conto delle indicazioni fornite dall'Azienda sanitaria.

L'Appaltatore deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell'esecuzione, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento della fornitura.

L'Ente appaltante si impegna, per il periodo di validità del contratto, a porre a disposizione dell'Appaltatore tutto il materiale e i dati in suo possesso, necessari alla fornitura.

Art. 9 - Personale dipendente e osservanza legislazione sul lavoro

L'Appaltatore, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale addetto ai servizi appaltati deve essere assunto dal fornitore, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Appaltatore. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Azienda sanitaria è pertanto esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il suddetto personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda sanitaria non esonera il fornitore dalle responsabilità riguardanti l'esatto adempimento dell'appalto, né dalla responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di infortuni di qualsiasi natura e gravità occorsi nell'espletamento delle attività previste, la responsabilità non potrà in ogni caso ricadere sull'Azienda sanitaria. L'impresa sarà altresì responsabile di ogni danno che il proprio personale potrà arrecare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire e riparare a proprie spese quanto danneggiato e sottratto.

L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché si impegna a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio; inoltre è tenuto ad osservare a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall'Azienda sanitaria, ivi compresa la richiesta di fornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento di ciascun addetto all'esecuzione dell'appalto.

Art. 10 - Team di lavoro

L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'appalto con il personale presentato in sede di offerta tecnica, garantendo la sostanziale stabilità della composizione del team proposto, di cui garantisce livello professionale e aggiornamento adeguati per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti del team durante la vigenza contrattuale, l'Appaltatore si impegna ad effettuare la sostituzione con profili equivalenti e a darne tempestiva comunicazione all'Azienda sanitaria fornendo adeguate motivazioni.

In ogni caso, l'eventuale sostituzione di componenti del team richiede, in capo ai sostituti, gli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara. L'Azienda sanitaria si riserva di valutare la sussistenza di detti requisiti professionali nonché l'adeguatezza delle motivazioni fornite.

Resta inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali di cui al predetto team senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Azienda sanitaria.

L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'Appaltatore qualora quest'ultimo, a insindacabile giudizio dell'Azienda medesima, non sia ritenuto idoneo/adeguato ad assicurare il servizio secondo lo standard qualitativo richiesto.

Art. 11 - Subappalto

Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda sanitaria.

Il contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole:

- *“Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 e rinnovato in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti”;*
- *“Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa*

interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali sono affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura";

- *"L'impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche";*
- *"L'impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/sub-contraente dell'impresa (...) si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria";*
- *"L'impresa (...), in qualità di sub-appaltatore/sub-contraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."*

L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'attività subappaltante. Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del sub-appaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016).

L'Appaltatore è responsabile in solido con il sub-appaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I sub-appaltatori trasmettono all'Azienda sanitaria, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Azienda sanitaria non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 12 - Cessione del credito

Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall'art.106 comma 13, del D.Lgs 50/2016.

Art. 13 - Variazioni soggettive

È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente Azienda Zero si riserva la facoltà di risolvere di diritto il singolo contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

Art. 14 - Controlli sull'adempimento

L'Azienda sanitaria si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la conformità della fornitura prestata alle disposizioni del Capitolato Tecnico e del presente Capitolato d'Oneri.

È fatto obbligo all'Appaltatore di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Azienda sanitaria, purché inerenti alla fornitura affidata.

L'Azienda sanitaria farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore della fornitura dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Su richiesta dell'Azienda sanitaria, l'Appaltatore della fornitura sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 15 - Oneri di sicurezza per la prevenzione dei rischi interferenziali

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, a quanto disposto dagli artt. 17 e 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione e controllo sull'osservanza di tali norme di sicurezza sono a carico dell'impresa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 16 – Gestione del Conto Deposito

Per ogni lotto le Aziende Sanitarie potranno chiedere la gestione del flusso di approvvigionamento mediante l'istituzione di un conto deposito nei quantitativi e nelle modalità che saranno pattuite con le Aziende Sanitarie.

Art. 17 - Modalità di fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo, lotto per lotto, l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'azienda sanitaria purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica e dal presente Capitolato d'Oneri, secondo i prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara, nei termini di legge dalla data di ricevimento fattura, con le seguenti modalità:

Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, l'Appaltatore emetterà fattura applicando al numero di kit consegnati nel mese precedente il relativo prezzo aggiudicato. Il numero di kit fatturati dovrà comunque essere riscontrabile autonomamente da ciascuna Azienda sanitaria, attraverso specifica funzionalità dell'applicativo.

L'Azienda sanitaria, previa conferma dei valori come sopra descritti, provvederà alla liquidazione e pagamento, con cadenza mensile posticipata.

L'Azienda sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattualmente previsti (art. 1460 c.c.).

Art. 18 - Inadempimenti e penalità

Fatti salvi i casi non imputabili all'Appaltatore, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Azienda sanitaria le penali sotto riportate, per i casi di ritardo nell'esecuzione della fornitura rispetto alle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico e/o progettuali o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel capitolato tecnico.

Fatti salvi i casi non imputabili all'Appaltatore, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Azienda

sanitaria le penali sotto riportate.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall'Azienda sanitaria o il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all'Appaltatore, opportunamente motivato e notificato.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all'Azienda sanitaria, per iscritto e anticipata a mezzo e-mail, agli indirizzi che verranno forniti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Azienda sanitaria nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte dall'Azienda sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia pervenuta oltre il termine suddetto, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

È fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dall'Azienda sanitaria. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti alla stessa Azienda sanitaria dall'avvio di una nuova procedura d'appalto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 c.c.).

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Gli importi delle penali eventualmente applicate verranno recuperati in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero incamerando la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Azienda sanitaria potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

Art. 19 - Obbligo di riservatezza

Sono vietati l'utilizzo, la diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di tutti i dati forniti da Azienda Zero alle ditte invitate a presentare offerta, i quali sono di carattere strettamente confidenziale. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della

prestazione della fornitura e al rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, l'Appaltatore, i sub-appaltatori e i sub-contrattanti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della Ditta.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, Azienda Zero verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il sub-appaltatore o il sub-contrattante che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda sanitaria e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Azienda sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., risolverà di diritto il contratto, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 c.c., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 21 - Trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato - circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

I dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dall'Azienda sanitaria esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente capitolato e per la successiva stipula e gestione del contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Art. 22 - Risoluzione del contratto

L'Azienda sanitaria, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con comunicazione a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.

L'Azienda sanitaria, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- superamento della penale massima applicabile (10% dell'importo contrattuale);
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- cessazione dell'attività, fallimento;
- subappalto e cessione del contratto non autorizzati;
- mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- utilizzo, diffusione, divulgazione o riproduzione di informazioni e dati di carattere strettamente confidenziale, forniti da Azienda Zero;
- inosservanza dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione della prestazione della fornitura.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. 23 - Recesso unilaterale

L'Azienda sanitaria potrà, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con comunicazione a mezzo PEC, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/90.

Art. 24 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore, all'atto della stipula del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate

a mezzo PEC.

Art. 25 - Spese contrattuali

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 26 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e l'Azienda sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro competente per territorio.

Art. 27 - Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.